

Un tema *evergreen*: attribuzione delle ore per le attività alternative all'IRC

Anche quest'anno, come accade puntualmente alla ripresa delle attività scolastiche di settembre, tra le prime questioni che si pongono all'attenzione del dirigente, un posto di rilievo è assunto dalle modalità con cui attribuire le ore di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica (IRC). Oltre ad alcuni aspetti strettamente connessi al rispetto della norma, che è bene richiamare, vi sono prassi e procedure su cui è opportuno fare il punto attraverso un quadro di sintesi.

La cornice normativa: diritto di scelta e relative tempistiche

Le attività alternative all'IRC sono disciplinate dalla legge n. 121/1985 e dall'art. 310 D. Lgs. n. 297/1994. Le circolari ministeriali pubblicate annualmente sulle iscrizioni, poi, specificano la tempistica in relazione alla scelta se avvalersi dell'IRC ovvero delle attività alternative. Nel D. Lgs. citato si specifica che *"All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile."*

È poi intervenuto il DPR n. 175/2012 (Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012), confermando le precedenti disposizioni.

Il 30 luglio 2018 la sentenza del Consiglio di Stato n. 4634 ha affermato che spetta all'alunno e/o ai genitori il diritto di modificare nel corso dell'anno scolastico la decisione sulla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento di religione. In tale nuova prospettiva, le eventuali argomentazioni a supporto del rigetto da parte della scuola (per esigenze e criticità di tipo prevalentemente organizzativo) sono state considerate recessive rispetto all'esercizio della libertà di religione (libertà di coscienza e delle responsabilità educative del genitore). Va sottolineato che il MI non ha mai tenuto conto della sentenza citata nell'emanare le successive disposizioni annuali sulle iscrizioni: anche per l'anno scolastico 2022/2023 (nota n. 29452 del 30 novembre 2021), infatti, si ribadisce che *"La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati."*

Le diverse opzioni per gli alunni che non si avvalgono

Ordinariamente, dunque, durante la fase delle iscrizioni, le famiglie sono chiamate a fare una scelta, tra le varie opzioni previste nei modelli *on line*, indicando, dopo aver esplicitato di non volersi avvalere dell'IRC, le attività alternative, lo studio assistito o libero (ma solo per gli studenti del secondo ciclo) e, infine, la flessibilità in entrata o in uscita. In caso di scelta fatta in corso d'anno, o per le scuole che non si avvalgono del sistema di iscrizioni *on line*, il Ministero ha messo a

disposizione un modello ([Allegato scheda C](#)), in cui sono presenti le stesse opzioni appena richiamate.

Ricordiamo ai colleghi la necessità di far deliberare al Collegio in tempi utili (orientativamente entro il mese di dicembre) la classe di concorso per le attività alternative, sia al fine di consentire in fase di iscrizione alle famiglie di operare una scelta più efficace e consapevole, sia ai fini dell'individuazione tempestiva dell'organico necessario di riferimento per il successivo anno scolastico.

La definizione delle attività

Per quanto concerne l'organizzazione delle attività alternative, la circolare ministeriale n. 316 del 28 ottobre 1987 contiene precise indicazioni. La definizione di dette attività è deliberata dal collegio dei docenti. Esse possono riguardare aspetti e argomenti interdisciplinari e di ampio respiro e non già discipline al fine di non pregiudicare la parità di trattamento tra gli studenti: nella circolare citata si suggeriva, ad esempio, il tema dei diritti umani. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado è inoltre opportuna l'individuazione in sede collegiale di una specifica classe di concorso, al fine di reperire le risorse umane (interne o esterne) alle quali affidare le attività. Tali ore non devono incidere né nella definizione dell'organico di diritto né nella fase di adeguamento di tale organico alla situazione di fatto, dipendendo dalle scelte operate dagli studenti e dai loro genitori nonché dalle modalità organizzative di ogni singolo istituto. Configurandosi come ore ulteriori rispetto all'organico, pertanto, il relativo contratto avrà come termine di avvio quello di inizio delle relative attività e si concluderà con il termine delle attività stesse.

I criteri di attribuzione

In base alla nota del MEF n. 26482 del 7 marzo 2011, le ore di attività alternativa possono essere attribuite, secondo l'ordine di seguito riportato, a:

- A. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola
- B. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo
- C. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo
- D. in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto.

Nel primo caso, trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'attribuzione delle relative attività non comporta oneri aggiuntivi. Per ovvie ragioni tale ipotesi, ancora attuabile nella scuola dell'infanzia e primaria grazie alle cosiddette "ex compresenze", risulta ormai assolutamente residuale per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Per le ipotesi B. e C. la liquidazione delle suddette ore si inserisce nei piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base. Nel caso, infine, di ricorso a personale esterno, i docenti sono pagati attraverso i ruoli di spesa fissa del MEF su appositi capitoli di gestione, dato il carattere obbligatorio delle attività, e il contratto deve essere sempre stipulato fino al termine delle attività didattiche (30/06).

Una nota dell'USR Veneto (n. 17336 del 1° ottobre 2021), richiamando alcuni principi generali in merito all'individuazione da parte dei dirigenti scolastici del personale da incaricare, ha precisato nel caso di ore eccedenti quanto segue:

1. si possono attribuire oltre l'orario di cattedra fino a un limite massimo di 6 ore (tranne nel caso di docenti di scuola dell'infanzia e primaria)
2. l'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore di attività alternative come ore eccedenti deve essere rivolto a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti IRC.

Per quanto riguarda invece la tipologia di graduatorie da utilizzare per l'eventuale supplenza, l'attribuzione è di competenza del dirigente scolastico che si avvale delle graduatorie di istituto, essendo le ore di attività alternative individuate dal collegio dei docenti e non facenti parte dell'organico autorizzato dall'ATP (si veda a tal proposito anche l'O.M. n. 112/2022 che disciplina l'attribuzione delle supplenze).

Partecipazione ai consigli di classe e valutazione degli apprendimenti

I docenti di attività alternative fanno parte a pieno titolo dei Consigli di intersezione/classe in cui sono presenti gli alunni che le seguono. Il D.Lgs. n. 62/2017 ha disciplinato la partecipazione di tali docenti ai processi valutativi, chiarendo anche il loro ruolo nelle operazioni di scrutinio. In sintesi, specularmente a quanto avviene per i colleghi di IRC, ad essi spetta l'elaborazione di un giudizio di merito e la partecipazione a tutte le deliberazioni (ad esempio la definizione del giudizio sintetico di comportamento) esclusivamente per gli alunni loro affidati: *I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.*

Inoltre, sulla base dell'art. 6, c. 4, D.Lgs. n. 62/2017 *"il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale."*

Suggerimenti e opportunità

- Come selezionare gli aspiranti interni

In caso di domande in eccesso, il dirigente scolastico valuterà le diverse "candidature" secondo i criteri già comunicati alla parte sindacale in sede di informazione (ad esempio, le specifiche competenze in possesso dei docenti, criteri di rotazione, compatibilità tra il loro orario di servizio e le ore da assegnare, tenendo presente che nella scuola secondaria è opportuno evitare di assegnare le attività alternative a docenti della classe per non pregiudicare, anche in questo caso, la parità di trattamento tra gli studenti).

- Come "costruire" il progetto di attività alternative

Al fine di dare continuità e coerenza alle attività alternative può essere utile costruire dei curricoli in verticale che, una volta inseriti nel PTOF, possano contribuire a definire l'identità dell'istituto. Nell'ottica di favorire l'interdisciplinarietà dei contenuti si potrà fare riferimento anche al curricolo di Educazione civica, non in una logica di sovrapposizione di contenuti ma come possibile

ampliamento di filoni e tematiche già in esso affrontati (solo se si prevede una similare calibratura anche dell'IRC).

- Come gestire l'insegnamento di materia alternativa nella scuola dell'infanzia

Nei casi (peraltro residuali) di richieste di non avvalersi dell'IRC da parte di genitori di alunni di scuola dell'infanzia, si possono prevedere scambi in parallelo tra i docenti del consiglio di intersezione, favorendo lo sviluppo di tematiche integrate nel curricolo della scuola dell'infanzia, e la formazione di piccoli gruppi di alunni impegnati in attività alternative all'IRC coerenti ai campi di esperienza.

Cosa evitare

- Utilizzare i docenti di potenziamento

Le attività di potenziamento introdotte dalla Legge n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all'IRC (cfr. Nota MI n. 13520 del 29 aprile 2021). Resta inteso che i docenti di potenziamento possano e debbano essere utilizzati per supplenze fino a dieci giorni anche per tale tipologia di assenze.

- Dettagliare eccessivamente contenuti e obiettivi delle attività

Un'eccessiva ridondanza può creare complicazioni di gestione nel caso, ad esempio, di necessità di chiamare un supplente. Più utile può rivelarsi definire in collegio semplici macrotemi afferenti a una specifica classe di concorso e poi prevedere da parte dei docenti incaricati la stesura di un progetto più dettagliato, anche sulla base delle specifiche esigenze delle classi/alunni seguiti.

- Assegnare gli alunni che non si avvalgono ad altre classi e soluzioni simili

Nella salvaguardia del diritto allo studio e nel rispetto della libera scelta di alunni e famiglie, è necessario garantire sempre le attività alternative, al di là delle diversificate esigenze che possano presentarsi nella gestione quotidiana. Sono dunque da evitare (in particolare per la scuola primaria dove ciò avviene ancora in molte scuole) soluzioni estemporanee, come dirottare gli alunni che non si avvalgono su classi parallele, intendere le attività come surrogato del recupero degli apprendimenti o tempo dedicato ad anticiparsi sui "compiti per casa" ovvero utilizzare personale non adeguatamente formato o preparato rispetto alle tematiche individuate.